

**Allegato B1 Avviso eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia – Sezione storica**  
**Elenco dei progetti non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità**

**1. Associazione Cjalt Friul** (domanda prot. n. 10408/CULT/A del 10 ottobre 2019) per il progetto **“Pittori dell’Alto Friuli nel ‘900”**.

La domanda risulta inammissibile in quanto le integrazioni richieste in sede istruttoria non sono pervenute nei termini ai sensi art. 14 comma 1 lett. j) dell’Avviso che stabilisce l’inammissibilità dell’istanza quando non sia prodotta, entro i termini di cui all’art. 16, comma 2 dell’Avviso, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori;

Dei sopraindicati motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è stata data comunicazione all’interessato ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 28/10/2019 (prot. 10871/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo sopracitato dell’Avviso.

**2. Military Historical Center** (domanda prot.n.10243/CULT/A del 09 ottobre 2019) per il progetto denominato: **La famiglia nella storia d’Italia – QR CODE**.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 lettera d) dell’Avviso che stabilisce l’inammissibilità dell’istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore necessaria se l’istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è stata data comunicazione all’interessato ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 23/10/2019 (prot. 10747/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo sopracitato dell’Avviso.

**3. Società di mutuo soccorso ed istruzione – Cividale del Friuli** (domanda prot.n. 10274/CULT/A del 10 ottobre 2019) per il progetto denominato: **Sapere e saperi artigiani: un mondo da riscoprire e da raccontare**.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 lettera d) dell’Avviso che stabilisce l’inammissibilità dell’istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore necessaria se l’istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è stata data comunicazione all’interessato ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 23/10/2019 (prot. 10749/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo sopracitato dell’Avviso.

**4. Comune di San Dorligo della Valle** (domanda Prot.n.10344/Cult/A del 10 ottobre 2019) per il progetto: **Dal Trattato di Rapallo (1920) alla caduta del muro di Berlino (1989). Storie regionali e prospettive globali**.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall’articolo 12, comma 5 dell’Avviso che stabilisce l’inammissibilità dell’istanza qualora non venga presentato il Piano Finanziario.

Dei sopraindicati motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è stata data comunicazione all’interessato ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 24/10/2019 (prot. 10787/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo sopracitato dell’Avviso.

**5. Associazioni Giuliani nel Mondo** (domanda Prot.n.10281/CULT del 10 ottobre 2019) per il progetto **“Il libro del 50° anniversario AGM (1970-2020)”**.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 23/10/2019 (prot. 10744/P).

**L'Associazione Giuliani nel Mondo** con nota di data 31/10/2019, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 11146/A, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, ritiene le suddette controdeduzioni non idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), dell'Avviso pubblico è da considerarsi non sanabile, non vertendosi in ipotesi di irregolarità o incompletezza della domanda, che consente l'integrazione a norma dell'articolo 16, comma 2, dell'Avviso pubblico.

**6. Associazione Musica Sacra di San Vincenzo** (domanda Prot.n. 10316/CULT del 10 ottobre 2019) per il progetto **“Festival Internazionale di Musica “Cantabilis Harmonia” – Itinerari organistici in Friuli Venezia Giulia...un patrimonio da vivere e ascoltare – XXXII edizione”**.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 23/10/2019 (prot. 10748/P).

**L'Associazione Musica Sacra di San Vincenzo**, con propria nota, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 11166/A di data 04/11/2019, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, ritiene le suddette controdeduzioni non idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), dell'Avviso pubblico è da considerarsi non sanabile, non vertendosi in ipotesi di irregolarità o incompletezza della domanda, che consente l'integrazione a norma dell'articolo 16, comma 2, dell'Avviso pubblico.

**7. Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti – sezione Pordenone** (domanda Prot. n. 10452/Cult del 11 ottobre 2019) per il progetto **“Memobus – Viaggio della memoria”**.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 dell'Avviso che fissava il termine di invio della domanda entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 10.10.2019.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 24/10/2019 (prot. 10785/P).

**L'Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti – sezione Pordenone**, con nota di data 29/10/2019, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 10887/A, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, ritiene le suddette controdeduzioni non idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto la causa di inammissibilità prevista dall'art.13, comma 3 è da considerarsi non sanabile.

**8. Associazione ProTorviscosa** (domanda prot.n. 10391/CULT/A dell'11 ottobre 2019) per il progetto denominato:  
**Visite teatrali a Torviscosa**

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 23/10/2019 (prot. 10750/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

**9. Associazione Jazz Mobile** (domanda prot.n. 10392/CULT/A dell'11 ottobre 2019) per il progetto denominato:  
**Progetto ArTer – La grande arte della Galleria Calligaris**

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 23/10/2019 (prot. 10746/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

**10. Associazione Itineraria** (domanda prot.n. 10400/CULT/A dell'11 ottobre 2019) per il progetto denominato:  
**Udine città del Quaglio. Le musiche per Giulio Quaglio**

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 23/10/2019 (prot. 10745/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

**11. Alea-Associazione Laboratorio Espressioni artistiche** (domanda prot.n. 10379/CULT/A dell'11 ottobre 2019) per il progetto denominato: **Incontri storia 2020**

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 e 2 dell'Avviso che stabiliscono che gli importi concedibili sono compresi tra euro 5.000,00 ed euro 20.000,00 e che qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 24/10/2019 (prot. 10784/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

**12. Associazione Gruppo Immagine** (domanda Prot.n.10385/Cult dell'11 ottobre 2019) per il progetto: **Castelli e dimore storiche.**

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 dell'Avviso che precisa che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non vengano presentate le dichiarazioni sostitutive attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 24/10/2019 (prot. 10788/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

**13. Fondazione Opera Colledani- Bulian** (domanda Prot.n.10389/Cult dell'11 ottobre 2019) per il progetto: **Una casa ospitale tra passato e presente**

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 2 dell'Avviso che stabiliscono che l'importo concedibile non possa essere inferiore al minimo di 5 mila euro o superiore al massimo 20.000,00, e dall'art. 10, comma 5, che stabilisce che il contributo richiesto non possa superare il fabbisogno di finanziamento.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 28/10/2019 (prot. 10872/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, viene confermata la non ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

**14. Gruppo archeologico Archeo2000** (domanda Prot.n.10278/Cult del 10 ottobre 2019) per il progetto: **Conoscere la storia dei nostri avi**

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 dell'Avviso che precisa che la domanda risulta inammissibile qualora non vengano presentate le dichiarazioni sostitutive attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 24/10/2019 (prot. 10786/P).

**Il Gruppo archeologico Archeo2000**, con propria nota, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 10861/A, in data 28/10/2019 ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, ritiene le suddette controdeduzioni non idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera g), dell'Avviso pubblico è da considerarsi non sanabile, non vertendosi in ipotesi di irregolarità o incompletezza della domanda, che consente l'integrazione a norma dell'articolo 16, comma 2, dell'Avviso pubblico.

**15. Contea Società Cooperativa (Prot. n. 10354/Cult del 10 ottobre 2019) per il progetto: **La memoria diventa memoria****

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'art.4, comma 3, lettera a dell'Avviso che stabilisce che possono beneficiare dei contributi le cooperative che svolgono per statuto attività prevalentemente o esclusivamente culturali;

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 12 novembre 2019 (prot. 11542/P).

La Contea Società Cooperativa, con propria nota, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 11809/A, in data 18 novembre 2019 ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, si ritiene che le suddette controdeduzioni non siano idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto l'articolo 4, comma 3, lettera a), dell'Avviso pubblico, richiede espressamente e senza possibile altra interpretazione, che le società cooperative, a prescindere dalla loro qualificazione come cooperative sociali senza fine di lucro, debbano svolgere per statuto attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche, e la circostanza che non siano stati forniti gli elementi per dimostrare questa esclusività o prevalenza configura la causa di inammissibilità insanabile prevista dall'articolo 14, comma1, lettera a) dell'Avviso pubblico.

**16. Società Cooperativa La Collina (prot. n .10394/Cult del 11 ottobre 2019) per il progetto: **Itinerari Basagliani****

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'art.4, comma 3, lettera a dell'Avviso che stabilisce che possono beneficiare dei contributi le cooperative che svolgono per statuto attività prevalentemente o esclusivamente culturali;

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 12 novembre 2019 (prot. 11541/P).

La Società Cooperativa La Collina, con propria nota, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col prot. n. 11925 del 20 novembre 2019 ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, si ritiene che le suddette controdeduzioni non siano idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto l'articolo 4, comma 3, lettera a), dell'Avviso pubblico, richiede espressamente e senza possibile altra interpretazione, che le società cooperative, a prescindere dalla loro qualificazione come cooperative sociali senza fine di lucro, debbano svolgere per statuto attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche, e la circostanza che non siano stati forniti gli elementi per dimostrare questa esclusività o prevalenza configura la causa di inammissibilità insanabile prevista dall'articolo 14, comma1, lettera a) dell'Avviso pubblico.